

# **Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario**

## **POLIZZA COLLETTIVA VIAGGIO SINGOLO MULTIRISCHI**

denominata

*Assicurazione viaggio singolo*

**Edizione 06/2023**

- **Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali**
- **Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario**

## INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" informiamo di quanto segue

IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Sede Legale: Piazza Indro Montanelli 20, CAP 20099 Sesto San Giovanni, Numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano N. 09749030152, di seguito IMA, raccoglie, in qualità di Titolare al Trattamento, le categorie dei seguenti dati, nel quadro della sottoscrizione, la gestione e l'esecuzione del vostro contratto:

- dati relativi all'identificazione delle parti, di persone interessate o di altre parti coinvolte nel contratto;
- dati relativi alla situazione familiare (se il contratto prevede l'estensione al nucleo familiare);
- dati necessari alla stipula, l'esecuzione del contratto e alla gestione dei sinistri;
- informazioni relative alla determinazione o alla valutazione del rischio;
- dati di localizzazione delle persone e/o dei beni in relazione ai rischi assicurati;
- dati sanitari per l'esecuzione del contratto per i quali l'assicurato ha dato il suo consenso (solo polizze assistenza medica).

I suoi dati saranno impiegati da IMA per la sola esecuzione dei servizi richiesti e in particolare per:

- la stipula del contratto;
- la gestione del contratto;
- l'esecuzione del contratto;
- l'elaborazione delle statistiche e degli studi attuariali;
- l'esercizio di azioni giudiziarie, la gestione dei reclami e del contenzioso in genere;
- tutte le operazioni relative alla gestione dei clienti compreso il monitoraggio dell'assistenza fornita (es: customer care);
- l'implementazione di meccanismi di controllo, in particolare di contrasto a frodi e corruzione;
- gestione delle richieste di diritto d'accesso, di rettifica e di opposizione;
- l'esecuzione di disposizioni legali, regolamentari ed amministrative.

Questi dati possono essere trasmessi a intermediari assicurativi incaricati della gestione del portafoglio e/o ai fornitori di IMA, ad altre società del Gruppo IMA, e/o autorità pubbliche e/o associazioni di categoria e/o ogni altro soggetto verso il quale ne sussiste l'obbligo in relazione al contratto stipulato. Tali dati sono suscettibili d'esser trasmessi fuori dell'Unione Europea in caso di un evento che si verifichi fuori della UE. Essi possono essere accessibili o trasmessi a Responsabili Esterni del Trattamento "tecnici" di IMA per le operazioni di amministrazione e di manutenzione informatica.

La richiesta d'esecuzione delle garanzie comporta la Sua autorizzazione espressa a IMA, a comunicare le informazioni sanitarie suscettibili d'esser raccolte a ogni professionista che le debba conoscere per eseguire l'incarico conferitogli da IMA. In relazione a ciò, Lei accetta di liberare i professionisti medico sanitari dal loro obbligo di segreto professionale sulle proprie informazioni mediche (solo per polizze di assistenza medica).

IMA può effettuare registrazioni delle sue conversazioni telefoniche per finalità di formazione, miglioramento della qualità, prevenzione delle liti. Queste registrazioni sono destinate alle sole persone autorizzate dal Titolare del Trattamento. Lei si può opporre segnalandolo in occasione del contatto telefonico con il nostro operatore.

I suoi dati sono conservati per la durata del rapporto assicurativo, fermi eventuali termini di legge.

Il beneficiario può, in ogni momento, ritirare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali previo invio di un documento identificativo da presentare a IMA Italia Assistance S.p.A., Ufficio Protezione Dati, Piazza Indro Montanelli n. 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI), oppure a [ufficioprotezionedati@imaitalia.it](mailto:ufficioprotezionedati@imaitalia.it). Tali strutture operano in qualità di corrispondente del DPO (Responsabile della Protezione Dati) del Gruppo Inter Mutuelles

Assistance, con sede in Niort (Francia). In tal caso egli accetta di non beneficiare più della copertura assicurativa. Con la stessa modalità può esercitare il proprio diritto d'accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione per motivo legittimo.

Lei ha diritto di sporgere reclamo presso l'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che il trattamento che la concerne costituisca una violazione delle disposizioni di legge.

## **GLOSSARIO**

Il presente paragrafo contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

**Assicurato:** nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.

**Assicuratore:** La Società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.

**Assicurazione:** l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce a un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.

**Codice delle Assicurazioni:** il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.

**Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).

**Danno indennizzabile:** danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

**Franchigia:** l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.

**Indennizzo:** la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

**Massimale:** l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.

**Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto.

**Premio:** il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.

**Risarcimento:** la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Rivalsa:** il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Surrogazione:** la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### INDICE

Definizioni	7
Norme che regolano l'assicurazione in generale	10
Sezione A – Assistenza in viaggio	14
Sezione B – Assistenza auto	16
Sezione C – Spese mediche in viaggio	17
Sezione D - Rimborso quota viaggio	19
Sezione E – Annullamento viaggio o Locazione	20
Sezione F - Spese di riprogrammazione viaggio di ritorno per Covid	23
Tabella riepilogativa delle garanzie	25

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

**Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.

**Atto di Terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

**Autoveicolo:** ogni autoveicolo ad uso privato, di ogni marca, immatricolato in Italia, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, di proprietà dell'Assicurato, utilizzato per il Viaggio.

**Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato.

**Biglietto di viaggio:** biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.

**Calamità naturali:** alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria e altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti.

**Compagno di viaggio:** persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

**Contraente:** l'agenzia di viaggio che sottoscrive la Polizza a favore del proprio cliente per cui ha organizzato il pacchetto di viaggio.

**Destinazione:** la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione del Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento.

**Domicilio:** il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

**Eestero:** Europa, Mondo.

**Europa:** tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Libia, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia), le Isole Canarie, esclusa la Russia extraeuropea.

**Evento:** il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri.

**Familiare:** il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, genitori, fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri, cognato/cognata e quanti altri sono invece conviventi dell'assicurato purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

**Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato espresso in cifra che è detratta dall'importo del danno indennizzabile.

**Garanzia:** copertura assicurativa che non rientra nella definizione di “Assistenza”, per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall’Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Infortunio:** l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea.

**Italia:** Italia, incluse Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

**Malattia:** l’alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio.

**Malattia preesistente:** malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

**Massimale / Somma Assicurata:** la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l’Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio.

**Medico curante sul posto:** il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l’Assicurato.

**Mondo:** tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di “Italia” e “Europa”.

**Operatore Turistico:** tour operator (anche “T.O.”), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici.

**Ospedale:** l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche.

**Passeggero:** soggetto trasportato a bordo di mezzi di trasporto gestiti da vettori.

**Periodo assicurativo:** periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.

**Polizza:** il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l’Assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza.

**Prestazione:** l’Assistenza da erogarsi in natura ovvero l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto.

**Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale.

**Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

**Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.

**Scoperto:** importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.

**Sinistro:** il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l’indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza.

**Società:** l'Impresa assicuratrice, IMA Italia Assistance S.p.A.

**Struttura Organizzativa:** è la Struttura di IMA Servizi S.c.a.r.l. - Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Tessera Assicurativa:** il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo o elettronico e rilasciato all'Assicurato prima della partenza.

**Viaggio:** il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio o comunque come organizzato dalla Contraente.

**Viaggio iniziato:** l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Quando non risultino espressamente derogate valgono le seguenti condizioni di polizza:

### **Art. 1.1 - Assicurati**

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Prestazioni/Garanzie, con la presente Polizza si assicurano tutti i partecipanti e/o fruitori dei servizi turistici del Contraente che siano:

- residenti e domiciliati in Italia;
- residenti all'Estero domiciliati temporaneamente in Italia.

La durata dei servizi turistici non potrà essere superiore a 30 giorni.

Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il Paese di residenza degli Assicurati.

### **Art. 1.2 - Inizio e termine delle garanzie/prestazioni**

La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l'Assicurato inizia a utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto.

Le Prestazioni/Garanzie iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell'Operatore Turistico e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso e comunque con il massimo di 30 giorni dalla data di inizio del viaggio, nel caso di viaggio in auto le Prestazioni/Garanzie sono valide ad oltre 50 Km dal luogo di residenza.

### **Art. 1.3 - Limite di età**

*L'Assicurazione non prevede limite di età.*

### **Art. 1.4 - Estensione territoriale**

*L'assicurazione è operante per i viaggi nei seguenti gruppi di Paesi: Italia; Europa; Mondo.*

### **Art. 1.5 - Periodo di assicurazione e operatività della Polizza**

*Le Prestazioni/Garanzie sono operanti per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio o di affari, escluso qualsiasi lavoro pericoloso che comporti o meno attività manuali, di durata non superiore a 30 giorni.*

*Le Prestazioni/Garanzie potranno essere richieste anche più volte entro il periodo di operatività della polizza, fermo restando che l'importo complessivo degli indennizzi corrisposti non potrà superare i massimali previsti.*

### **Art. 1.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle Prestazioni/Garanzie nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **Art. 1.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 1.8 - Diritto di surroga**

La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti e informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### **Art. 1.9 - Limitazione di responsabilità**

***La Società non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.***

**Art. 1.10 - Esclusione di compensazioni alternative**

***Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.***

**Art. 1.11 - Limiti di sottoscrizione**

***Non è consentita la stipulazione di più polizze con IMA Italia Assistance S.p.A. a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.***

***Inoltre, indipendentemente dalla durata del viaggio, non è consentito all'Assicurato stipulare la presente Polizza a Viaggio iniziato.***

**Art. 1.12 - Altre assicurazioni**

***Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate.***

***In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.***

***Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.***

**Art. 1.13 - Segreto professionale**

***L'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro.***

**Art. 1.14 - Valuta di pagamento**

Le indennità e i rimborsi sono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

**Art. 1.15 - Persone non assicurabili**

***Si premette che non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo cronico, A.I.D.S. conclamato, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.***

***In ogni caso l'assicurazione cessa, per l'Assicurato, al manifestarsi di tali affezioni entro trenta giorni successivi alla data di cessazione dell'assicurazione. La Società rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.***

**Art. 1.16 - Foro competente**

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

**Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**Art. 1.18 - Recesso in caso di sinistro**

*Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.*

*Il recesso ha effetto:*

- nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;*
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dall'Impresa;*

*In caso di recesso esercitato dall'Impresa, quest'ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio relativa al periodo di rischio assicurativo non corso, escluse soltanto le imposte.*

**Art. 1.19 - Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni**

*Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:*

- a) dolo, colpa grave, incuria dell'Assicurato;*
- b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo;*
- c) atti di terrorismo;*
- d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche;*
- e) esplosioni derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- f) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sport aerei in genere; guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii ed assimilabili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia. Per bob, Kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui detta attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo ed occasionale; Si intendono comunque esclusi tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.*
- g) atti di temerarietà;*
- h) le malattie infettive qualora l'intervento d'assistenza sia impedito da norme sanitarie nazionali o internazionali;*
- i) svolgimento di attività che implicino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;*
- j) eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare Assistenza. Al riguardo si intendono Paesi in stato di belligeranza quelli segnalati tali sul sito del Ministero degli Esteri. Si intendono sempre esclusi dalla copertura e non assicurabili i viaggi verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Cisgiordania, Corea del Nord, Costa d'Avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Libano, Libia, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Cecena, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Sahara Occidentale, Sierra Leone, Siria, Somalia, Striscia di Gaza, Sudan, Uganda, Yemen. Sono altresì escluse le prestazioni relative a viaggi intrapresi verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;*
- k) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuro-psichiatriche, stati d'ansia, stress o depressione;*
- l) malattie correlate alla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e correlate al puerperio; aborto terapeutico; parto;*
- m) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;*
- n) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.*

- o) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS) e quarantene di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo, lockdown. La presente esclusione non si applica all'accertato e documentato contagio da COVID-19 o contatto con persona contagiata da COVID-19 che abbiano come conseguenza lo stato di quarantena o isolamento o sorveglianza attiva, accertati, documentati da provvedimento individuale e imposti dalle Autorità, che abbiano colpito direttamente l'assicurato e/o i suoi familiari conviventi o un solo compagno di viaggio.**
- p) quarantene ad eccezione dell'avvenuto contagio da COVID-19 o contatto con persona contagiata da COVID-19 che abbia come conseguenza lo stato di quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità.**

**Sono inoltre escluse:**

- q) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di € 1.500;**
- r) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;**
- s) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;**
- t) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;**
- u) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti.**
- v) le Garanzie / Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".**

## PRESTAZIONI E GARANZIE

### A) ASSISTENZA IN VIAGGIO

#### **ART. A1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo “PRESTAZIONI”, che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.

**Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.**

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero

#### **NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO**

**+39 02 24128 826**

La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.

Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

#### **PRESTAZIONI:**

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero **+39 02 24128 826.**

1. **Consulto medico e segnalazione di uno specialista:** accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.
2. **Invio di medicinali urgenti:** quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di regolare prescrizione medica, e che risultino ir reperibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
3. **Trasporto sanitario**
  - a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
  - b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
4. **Rientro sanitario dell'assicurato** con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese della Società e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

5. **Rientro dell'assicurato convalescente** qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di **€ 100,00** al giorno e per un massimo di **7 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare maggiorenne.
6. **Trasporto della salma** dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di residenza ovvero al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma. La presente prestazione opererà anche nel caso in cui il decesso avvenga a causa di una malattia preesistente.
7. **Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio**, purché assicurati, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.
8. **Rientro anticipato dell'assicurato** alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.
9. **Viaggio di un familiare** quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a **5 giorni** - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, nonché le spese di soggiorno entro il limite massimo di **€ 100,00** al giorno e per un massimo di **7 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato per permettere ad un familiare di recarsi presso il paziente.
10. **Interprete a disposizione all'estero** quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trova difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di **€ 500,00**.
11. **Segnalazione di un legale/ Cauzione penale** quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero e a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato e/o per l'eventuale cauzione penale, previa adeguata garanzia bancaria, entro l'importo massimo di **€ 3.000,00**.
12. **Anticipo spese di prima necessità** se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi impreveduti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di **€ 500,00**.
13. **Prolungamento del soggiorno** tramite la Struttura Organizzativa che provvederà per l'Assicurato, i familiari o il compagno di viaggio, anche essi assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio, a fronte di regolare certificato medico o quarantena o isolamento o sorveglianza attiva accertato, documentato e imposto dalle Autorità dell'Assicurato stesso, e l'Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di **10 giorni** e comunque entro il limite di **€ 100,00 al giorno**.
14. **Trasmissione messaggi urgenti**. Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi di prima necessità a persone residenti in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.
15. **Rimborso spese Telefoniche**. La Società prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Struttura Organizzativa fino a concorrenza di **€ 100,00**.
16. **Assistenza ai minori**. Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa prendersi cura dei figli minori in viaggio con lui, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata, un biglietto A/R in treno o aereo, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio.

#### Art. A2 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli 03) Trasporto Sanitario; 04) Rientro Sanitario dell'Assicurato; 05) Rientro dell'Assicurato convalescente; 06) Trasporto della salma; 07) Rientro dei familiari; 08) Rientro anticipato dell'Assicurato; 09) Viaggio di un familiare, qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea



certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, **entro e non oltre l'importo di € 750,00** e comunque nella misura strettamente necessaria.

1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

#### **Art. A3 - COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO**

L'Assistenza si ottiene telefonando al numero: **+39 02 24128 826**.

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera Assicurativa;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

#### **B) ASSISTENZA AUTO**

##### **Art. B1- OGGETTO DELLA GARANZIA**

Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell'Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in paesi dell'Unione Europea.

Le prestazioni di Assistenza elencate nel successivo paragrafo "PRESTAZIONI", che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa.

**Avvertenza: Le Prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Struttura Organizzativa.**

La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero

#### **NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA IN VIAGGIO**

**+39 02 24128 826**

La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati.

Qualora l'Assicurato fosse nell'impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare un fax al n. 02.24128245 o un telegramma indirizzato a: IMA Italia Assistance S.p.A. – Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

#### **PRESTAZIONI:**

1. **Soccorso stradale.** Qualora l'autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale o foratura, la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso sul luogo di immobilizzo per trainare l'autoveicolo fino all'officina più vicina. Sono a carico dell'Assicurato la spesa di riparazione effettuata dall'officina. Sono altresì a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora l'autoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree a essa equivalenti (percorsi fuoristrada). La prestazione "soccorso stradale" sarà erogata per **un massimo di € 200,00 per autoveicolo e per periodo assicurativo.**

2. **Spese di pernottamento o noleggio di auto sostitutiva.** Qualora l'autoveicolo sia immobilizzato in seguito a incidente stradale, e si renda necessaria una riparazione di **almeno 8 ore di manodopera certificate dall'officina**, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa la presa a carico delle spese sostenute per il pernottamento forzato in attesa della riparazione, o alternativamente una autovettura sostitutiva per il tempo necessario a raggiungere la destinazione del viaggio. La Società prende a carico per la presente prestazione, fino a **un massimo di € 200,00 complessivi per periodo assicurativo**. L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito. Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, drop-off e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

### **C) SPESE MEDICHE IN VIAGGIO**

#### **Art. C1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato **in loco**, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e nelle strutture private purché autorizzate dalla Struttura Organizzativa e ferme le seguenti somme assicurate:

***I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:***

<b>Destinazione</b>	<b>Massimale</b>
<b>Italia</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Estero</b>	<b>€ 10.000,00</b>

***ATTENZIONE! Per spese superiori a € 500,00 in Italia e € 1.000,00 all'estero dovrà essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.***

**Nell'ambito dei massimali di cui sopra si intendono inoltre rimborsabili anche senza preventiva autorizzazione:**

<p><b><u>Spese mediche e farmaceutiche.</u></b> Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali e/o di primo soccorso, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio entro il limite di <b>€ 500,00 in Italia e € 1.000,00 all'estero.</b></p>
<p><b><u>Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero.</u></b> Rimborso delle Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero entro il limite di <b>€ 2.500,00 all'estero.</b></p>
<p><b><u>Spese odontoiatriche urgenti.</u></b> Rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti durante il viaggio e non rimandabili al rientro entro il limite di <b>€ 200,00 per persona.</b></p>

***In caso di ricovero ospedaliero nell'Unione Europea*** - Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

#### **Art. C2 - SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE**

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese ospedaliere e chirurgiche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, che comportino un ricovero presso un Ospedale **in loco**.



***I Massimali che seguono variano in base alla destinazione del viaggio e sono da intendersi per persona e per periodo assicurativo:***

Destinazione	Massimale
Italia	<u>€ 1.000,00</u>
Estero	<u>€ 10.000,00</u>

La Società, ***preventivamente contattata, chiamando la Struttura Organizzativa al numero:***

**NUMERO TELEFONICO DI ASSISTENZA**  
**+39 02 24128 826**

rilascia un numero di pratica all'assicurato e provvede al pagamento diretto delle Spese Ospedaliere e Chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ***sulla base di un parere medico ufficiale fornito alla Società***, in condizioni di essere rimpatriato.

Nei casi in cui la Società non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate ***sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa contattata preventivamente*** o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato.

***ATTENZIONE!***

***Per spese superiori a € 500,00 in Italia e € 1.000,00 all'estero dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.***

***La mancanza di un numero di pratica si assume come mancanza di contatto con la struttura, salvo prova contraria.***

***In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di contattare la Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.***

***L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell'art. 1915 C.C.***

**Art. C3 - FRANCHIGIA APPLICATA**

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di **€ 50,00** che rimane a carico dell'Assicurato.

**Art. C4 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, successivamente al contatto telefonico tempestivo con la Struttura Organizzativa e solo dopo aver preso precisi accordi con la Struttura stessa, l'Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro, una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **al numero** dedicato alla gestione delle richieste di rimborso **Tel. +39 02 24128449**, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
- diagnosi del medico curante sul posto;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- **la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.**

***L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.***

## **D) RIMBORSO QUOTA VIAGGIO**

### **Art. D1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La società rimborsa all'Assicurato, ai familiari o ad un Compagno di viaggio il pro quota della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro al domicilio e/o residenza, qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate dalla società: Rimpatrio Sanitario, Rientro anticipato, Rientro della salma, Ricovero dell'Assicurato in Istituto di cura.

### **Art. D2 - MASSIMALE**

Il massimale è di € 5.000,00 per persona e di € 15.000,00 per periodo assicurativo e per singolo evento.

### **Art. D3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI**

***Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio o locazione escludendo il giorno di rientro.***

### **Art. D4 - FRANCHIGIA**

Dall'ammontare del danno risarcibile non sarà detratta franchigia.

### **Art. D5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, **entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro**, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **al numero** dedicato alla gestione delle richieste di rimborso **Tel. +39 02. 24128 826**, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
- copia dei biglietti acquistati;
- **la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.**

***L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.***

## **E) ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE**

### **Art. E1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società rimborsa la penale applicata contrattualmente per:

- rinuncia o modifica viaggio/soggiorno;

- rinuncia locazione;

per **cause o eventi oggettivamente imprevedibili** al momento della prenotazione e **documentabili** che impediscono la partecipazione al viaggio o locazione, che colpiscono l'Assicurato, un suo familiare, o il contitolare dell'azienda/studio associato.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;

Sono esclusi dal rimborso della penale:

- in caso di acquisto di biglietteria aerea o marittima, le tasse aeroportuali o portuali rimborsabili da parte del vettore;
- i costi di gestione pratica;
- le fee/provvigioni di agenzia;
- le quote d'iscrizione al viaggio;
- i premi assicurativi.

La Società rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;

e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:

- a tutti i suoi familiari;
- ad uno solo dei suoi compagni di viaggio.

Se ci sono più assicurati iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, e nessuno appartiene al nucleo familiare dell'assicurato, dovrà essere indicata una sola persona come "compagno di viaggio".

#### **Art. E2 - MASSIMALI**

La Società rimborsa le penali di annullamento addebitate all'Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione:

- al viaggio nel **limite massimo di € 5.000,00 per assicurato e € 15.000,00 per pratica viaggio.**

#### **Art. E4 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI**

**L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento:**

- fino alla concorrenza della penale applicata e liquidabile ai sensi della presente Polizza, nel limite massimo di € 5.000,00 per assicurato e € 15.000,00 per pratica.**
- qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente Art. E1 – Oggetto e decorrenza della garanzia.**

**La Società rimborsa la penale prevista alla data in cui l'evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;**

- qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;**
- La Società ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;**

- e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico.

#### **Art. E5 - ESCLUSIONI SPECIFICHE DI GARANZIA**

*Fermo quanto indicato dall'Art 1.19 "Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni" delle "Norme comuni a tutte le prestazioni e garanzie" e ad integrazione di quanto indicato nelle singole Garanzie, sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:*

- a) cause non oggettivamente documentabili;
- b) cause documentabili ma note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- c) cause che non impediscono la partecipazione al viaggio;
- d) tutti i casi riconducibili a mancata partenza "no show" non elencati nell'art. E1 Oggetto della Garanzia;
- e) fallimento del vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- f) quarantene fiduciarie/o preventive;
- g) decisione di non viaggiare.

#### **Art. E6 - FRANCHIGIA/SCOPERTO**

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di morte o ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato;
- b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto **del 20%**.

#### **Art. E7 - MODALITÀ DI RIMBORSO**

La Società rimborsa la penale di annullamento:

- a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico;
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. La Società ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati.

#### **Art. E8 - VALIDITA' DELLA GARANZIA**

La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata contestualmente alla data di prenotazione/acquisto del viaggio.

La garanzia è operante per una unica richiesta di risarcimento indipendentemente dall'esito, al verificarsi della quale decade.

#### **Art. E9 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

***Obblighi dell'Assicurato: Nel caso si verifichi un evento che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:***

- 1) *Annullare la prenotazione all'Operatore Turistico immediatamente***, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.
- 2) *Denunciare l'annullamento alla Società entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento.***

La denuncia dovrà essere effettuata direttamente alla Società ***attraverso una delle seguenti modalità:***

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +39 02 24128449, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Tale denuncia dovrà obbligatoriamente contenere tutte le seguenti informazioni:

- nome cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio per potere esperire eventuale visita medico legale, numero di telefono al quale effettivamente L'Assicurato è rintracciabile;
- riferimenti del viaggio e della copertura assicurativa: estremi della tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data prevista di partenza del viaggio a cui si deve rinunciare ed estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.
- per cause quali morte o ricovero ospedaliero: certificato di morte o cartella clinica.

**Anche successivamente (se non immediatamente disponibili) e con le stesse modalità dovranno comunque essere forniti:**

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- catalogo e programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- estratto conto di penale emesso dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- fattura della penale addebitata e titoli di viaggio in originale, per penale del 100%;
- quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico ovvero altre ricevute di pagamento disponibili;
- certificazione medica in originale;
- codice IBAN.
- **la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.**

## **F) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO DI RITORNO PER COVID**

### **Art. F1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società rimborsa all'Assicurato gli eventuali costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio di ritorno (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per accertata positività al covid 19 o per contatto con persona risultata positiva al covid 19 che abbiano come conseguenza lo stato di quarantena, isolamento, sorveglianza attiva imposto dalle Autorità, con un massimo di € 500,00 per assicurato. La Società rimborsa gli eventuali costi all'Assicurato e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica ai componenti del nucleo familiare o un accompagnatore.

### **Art.F2 - MASSIMALE PER PERSONA E PERIODO ASSICURATIVO**

**Il massimale è di € 500,00 per assicurato.**

### **Art. F3 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI**

**La garanzia è operante esclusivamente per accertata positività al covid 19 o per contatto con persona risultata positiva al covid 19 che abbiano come conseguenza lo stato di quarantena, isolamento, sorveglianza attiva documentati e imposti in forma individuale dalle Autorità.**

#### **Art. F4 - FRANCHIGIA**

Dall'ammontare del danno risarcibile non sarà detratta franchigia.

#### **Art. F5 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, **entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi del sinistro**, dovrà effettuare una denuncia attraverso una delle seguenti modalità:

- collegandosi al portale sinistri all'indirizzo: [www.sinistri.imaitalia.it](http://www.sinistri.imaitalia.it); in alternativa
- via mail all'indirizzo [sinistri.viaggi@imaitalia.it](mailto:sinistri.viaggi@imaitalia.it) allegando i documenti in formato PDF; in alternativa
- in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Piazza Indro Montanelli 20, 20099, SESTO SAN GIOVANNI (MI); in alternativa
- telefonando **al numero** dedicato alla gestione delle richieste di rimborso **Tel. +39 02 24128449**, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

inviando

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati della Tessera Assicurativa, codice IBAN;
- copia dei biglietti acquistati;
- ***la Società potrà richiedere successivamente, per poter procedere alla definizione del sinistro, ulteriore documentazione che l'Assicurato sarà tenuto a trasmettere.***

***L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.***

## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE GARANZIE/PRESTAZIONI

Viaggio singolo della durata massima di 30 giorni.

Sezione	Garanzie di assicurazione / Prestazioni	MASSIMALI	FRANCHIGIE
A	<b>Assistenza in viaggio (Include malattie preesistenti)</b>	Inclusa	NO Franchigia
	Consulto medico e segnalazione di uno specialista	Incluso	
	Invio di medicinali urgenti	Incluso	
	Trasporto sanitario	Incluso	
	Rientro sanitario dell'assicurato	Incluso	
	Rientro dell'assicurato convalescente	€ 100 al gg/max 7 gg	
	Trasporto della salma	Incluso	
	Rientro familiare / compagno di viaggio	Incluso	
	Rientro anticipato dell'assicurato	Incluso	
	Viaggio di un familiare per ricovero dell'Assicurato superiore a 5 gg	€ 100 al gg/max 7 gg	
	Interprete a disposizione	€ 500,00	
	Segnalazione di un legale / Cauzione penale	€ 3.000,00	
	Anticipo spese prima necessità	€ 500,00	
	Prolungamento del soggiorno	€ 100 al gg/max 10 gg	
Trasmissione messaggi urgenti	Inclusa		
Rimborso spese Telefoniche	€ 100,00		
Assistenza ai minori	Inclusa		
B	<b>Assistenza auto</b>	Inclusa	NO Franchigia
	Soccorso stradale	€ 200,00	
	Spese di pernottamento o noleggio di un'auto sostitutiva	€ 200,00	
C	<b>Spese Mediche in Viaggio. Spese ospedaliere e chirurgiche (Include malattie preesistenti)</b>	Incluse	€ 50,00
	Italia	€ 1.000,00	
	Esteri	€ 10.000,00	
	Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche Italia	€ 500,00	
	Sottolimito: Spese mediche e farmaceutiche Estero	€ 1.000,00	
	Sottolimito: Spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo	€ 2.500,00	
Sottolimito: Spese odontoiatriche urgenti	€ 200,00		
D	<b>Rimborso quota viaggio (Include malattie preesistenti)</b>	Incluso	NO Franchigia
	Massimale per Persona	€ 5.000,00	
	Massimale per Evento	€ 15.000,00	
E	<b>Annullamento viaggio (Include malattie preesistenti)</b>	Incluso	20%
	Massimale per Persona	€ 5.000,00	
	Massimale per Evento	€ 15.000,00	
F	<b>Spese di riprogrammazione viaggio di ritorno per COVID</b>	Incluso	NO Franchigia
	Massimale per Persona	€ 500,00	